

La sospensione della patente collegata al reato di cui all'art. 186 cds, mentre inizialmente è solo una sospensione "cautelare" e quindi non è una (anticipata) sanzione né amministrativa né penale, dopo la sentenza penale viene irrogata come sanzione accessoria, però amministrativa e non penale.

Infatti ex Cass: sia nel caso di patteggiamento (art. 444 cpp) sia nel caso di sospensione condizionale della pena irrogata ad es. con decreto penale la sospensione della patente non è esclusa in quanto non è pena accessoria penale bensì sanzione accessoria amministrativa (pur diversa dalla sospensione cautelare irrogata dalla Prefettura al momento della violazione). Cass. 14.2.06 n. 5630.

Paradossalmente ne potrebbe derivare che il gdp avrebbe facoltà di intervenire ancora sulla sanzione accessoria del reato essendo questa (siccome amministrativa) di sua competenza e non (più!!! come invece si pensava) di competenza del giudice penale.

Il gdp potrebbe allora (in ipotesi, sempre per paradosso) dar atto che il ricorrente ha già di fatto scontato buona parte del periodo di sospensione della patente e comunque in misura sufficiente, senza con ciò interferire sulla sentenza (decreto) penale (si può arrivare a dire, persino se già emesso).